

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 13 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali".

Comunica che la Commissione competente ha espresso parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione il provvedimento per appello nominale.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	20
CONS. VOTANTI	20
FAVOREVOLI	20

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 20.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi A., Aragona, Coppolino, Crinò, Fugazzotto, Imbesi, La Rocca, Pino, Sottile, Trifilò.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL CONS. SAIJA chiede l'estrapolazione del provvedimento iscritto al p. 4 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Istituzione consulta giovanile. Approvazione regolamento".

IL CONS. ALOSI W. si dichiara contrario all'estrapolazione in quanto si era stabilito che si sarebbe proseguito in ordine cronologico.

IL CONS. PANTANO si dichiara favorevole alla estrapolazione.

IL CONS. SCHEMBRI si dichiara favorevole all'estrapolazione in quanto si tratta di un regolamento, anche se si era deciso che dopo la trattazione dei punti estrapolati si andava avanti seguendo l'ordine cronologico.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la richiesta di estrapolazione del punto 4 dell'Ordine del Giorno.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	18
CONS. VOTANTI	18
FAVOREVOLI	13
CONTRARI	3 (Alosi W., Calabrò, Calderone)
ASTENUTI	2 (Caranna, Marchetta)

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 13, contrari 3 e astenuti 2.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Accetta, Alosi A., Aragona, Coppolino, Crinò, Fugazzotto, Imbesi, La Rocca, Lizio, Pino, Sottile, Trifilò.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento estrapolato relativo a: "Istituzione consulta giovanile. Approvazione regolamento". Comunica che sul provvedimento sono stati presentati n. 4 emendamenti.

IL CONS. ALIBERTI presenta l'emendamento n. 1, con il quale si propone di *aggiungere all'art. 4 lettera b) le seguenti parole: "un responsabile designato che rappresenti ..."*; così risulterebbe: *"un responsabile designato che rappresenti tutte le organizzazioni giovanili che ne fanno richiesta, purchè abbiano i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo"*.

IL V. PRESIDENTE comunica che l'emendamento è munito di parere tecnico favorevole. Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento, per appello nominale.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	18
CONS. VOTANTI	18
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	3 (Calamuneri, Pantano, Saija)

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 15 e contrari 3.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi A., Aragona, Coppolino, Crinò, Fugazzotto, Imbesi, La Rocca, Lizio, Pino, Sindoni, Sottile, Trifilò.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione l'emendamento n. 2, munito del parere tecnico favorevole.

IL CONS. ALIBERTI presenta l'emendamento n. 2 con il quale si chiede di *cassare la frase scritta al punto 1 dell'articolo 5 e riscriverla come segue: "I movimenti giovanili che aderiranno alla Consulta Giovanile dovranno esprimere un rappresentante all'Assemblea ed un sostituto; per quanto riguarda le organizzazioni giovanili iscritte alla Consulta Giovanile, dovranno individuare e designare un solo responsabile ed un suo sostituto, che li rappresenti tutte"*. Illustra l'emendamento precisando che per una buona funzionalità dell'organismo si è ritenuto opportuno prevedere un unico rappresentante per tutte le categorie.

IL CONS. CALAMUNERI, con la presentazione degli emendamenti, ritiene si stia facendo un colpo di mano perché non rispecchiano i lavori della commissione consiliare che ha esaminato il provvedimento e, per questi motivi, chiede che un esperto fornisca chiarimenti su quanto esitato dalla commissione e cosa succede con l'approvazione degli emendamenti proposti che non erano stati contemplati in commissione consiliare.

IL V. PRESIDENTE comunica che in aula non c'è né il dirigente, né il funzionario che ha espresso i pareri per cui i chiarimenti li potrà fornire l'Assessore al ramo. Inoltre, precisa che la commissione non esamina gli emendamenti ma soltanto i provvedimenti, per cui gli emendamenti vanno esaminati in aula.

IL CONS. SAIJA, a nome dei DS, si dichiara contrario all'emendamento perché non si tratta di esemplificazione dell'organismo e precisa che la Consulta Giovanile non esprime un Consiglio Comunale.

IL CONS. PANTANO ritiene che l'emendamento sia un colpo di mano rispetto alla logica del confronto democratico che in genere c'è in Commissione dove il regolamento è passato senza alcuna proposta di emendamento. A suo avviso, i due emendamenti svincolano dal problema centrale perché nella Consulta non si può avere un capo deve esserci il confronto e, dal punto di vista tecnico e politico, li ritiene un errore. Se sull'emendamento non viene espresso il parere, a suo avviso, è inutile proseguire.

IL V. PRESIDENTE informa che il parere sugli emendamenti è stato espresso dal Funzionario, D.ssa Donato.

L'ASSESSORE CALDERONE rileva che la maggioranza politica l'apertura la dimostra proponendo la Consulta Giovanile ed aggiunge che il regolamento viene fuori da uno studio abbastanza approfondito, dopo aver sentito tutti i movimenti giovanili e valutato altre esperienze di altri enti locali, come la Provincia Regionale dove la Consulta non è mai decollata perché ritenuta, a giudizio di chi ne fa parte, troppo ingombrante.

Informa che la proposta dell'Amministrazione è quella di fare in modo che la Consulta vada avanti e precisa che la sovranità di decisione spetta al Consiglio, cioè se ritiene opportuno aprirla a tutti i movimenti giovanili o se in questo momento ritiene, essendo in una fase iniziale, aprirla soltanto ai rappresentanti delle associazioni. Poiché la Consulta Giovanile non è monotematica ma tratterà argomenti vari, ritiene che la sintesi migliore sia quella di invitare oltre i rappresentanti che ne fanno parte stabilmente anche gli interessati all'argomento che dovrà trattare.

IL CONS. CARANNA suggerisce a chi ha predisposto l'emendamento di ritirarlo e ad accogliere la proposta dell'Assessore.

IL CONS. ALIBERTI precisa che ha presentato l'emendamento perché si è documentato e a Barcellona già esiste una consulta delle associazioni sportive che saranno circa cento, esistono anche associazioni che si occupano del sociale e saranno circa 80, per cui l'emendamento non preclude la partecipazione alle associazioni ma è presentato per il diritto al voto, mentre alle riunioni possono partecipare tutte le associazioni invitate dal Presidente della Consulta. Con l'emendamento si propone di avere un solo rappresentante all'assemblea della Consulta perché così facendo si può snellire il lavoro della Consulta.

IL CONS. ALOSI W. ritiene che il Consigliere Aliberti così facendo attua lo scavalco delle commissioni e ritiene che l'emendamento debba essere ritirato.

IL V. PRESIDENTE rileva che il Consigliere Aliberti non sta stravolgendo nulla, ma ha fatto solo una proposta di emendamento che può essere accolta o non accolta.

IL CONS. GAROFALO interviene per dichiarazione di voto. Dichiaro di votare favorevolmente per le motivazioni espresse dal Consigliere Aliberti e per i chiarimenti forniti dall'Assessore Calderone. Stigmatizza gli interventi dei Consiglieri Alosi W. e Pantano a proposito dell'emendamento presentato dal Consigliere Aliberti. Manifesta apprezzamento al Consigliere Aliberti per non aver ritirato l'emendamento.

IL CONS. GELSOMINO interviene per dichiarazione di voto e rileva che non vi è nessuna intenzione di limitare o restringere il numero dei partecipanti per una questione autoritaria o di supremazia di una forza, ma si vuole solo che un organo consultivo e democratico possa funzionare. Precisa che la logica è che la Consulta Giovanile attraverso i suoi rappresentanti, eletti per ogni singola categoria, e quindi quelle 20/25 persone che andranno a discutere il problema saranno rappresentative e se non bastasse la loro rappresentatività verranno convocate anche le associazioni. Precisa che questo non è un fatto antidemocratico ma un fatto di funzionalità di un organo che si vuole funzionale ed efficiente senza creare confusione.

Non accetta accuse di autoritarismo e di antidemocraticità ed aggiunge che gli emendamenti erano depositati presso l'ufficio di presidenza da circa 60 giorni, per cui qualsiasi consigliere poteva prenderne visione. Dichiaro di votare favorevolmente.

IL CONS. PANTANO interviene per dichiarazione di voto. Anticipa il voto contrario dei DS perché ritengono che le Commissioni di merito rappresentano il Consiglio Comunale e laddove è possibile si fanno tutti i tentativi, si discute, ci si confronta. Rileva che da un'affermazione del Consigliere Gelsomino si è capito che l'input per fare le forzature degli emendamenti è venuto dall'amministrazione.

IL CONS. CALAMUNERI interviene per dichiarazione di voto. Non si spiega come mai se la Commissione ha deliberato in un modo ora ci si trova con degli emendamenti e ribadisce che aveva chiesto chiarimenti circa la differenza tra il regolamento esitato dalla Commissione e il regolamento con l'inserimento degli emendamenti proposti, ma non ha avuto risposta al suo quesito. Ritiene che sarebbe stato più democratico, anche nei confronti della Commissione, informare il Presidente di questi emendamenti.

Dichiaro di votare contro.

IL CONS. CALDERONE interviene per dichiarazione di voto. Chiarisce che si è quasi al terzo anno di gestione ed il regolamento della Consulta Giovanile è stato uno dei primi ad essere proposto e poi per una serie di vicissitudini, anche su proposta dei DS, è stato ritirato al fine di approfondirlo meglio. Quindi il regolamento non è stato studiato solo nell'ultimo periodo ma anche negli anni precedenti e nell'ultimo esame si è rilevato che sarebbero stati opportuni dei correttivi, e lo stesso Consigliere Saija ha manifestato un'astensione tecnica perché avrebbe potuto portare degli emendamenti in aula.

Rileva che gli emendamenti presentati dal Consigliere Aliberti non sono frutto di un'imboscata, ma dei correttivi essenziali anche per snellire i lavori della Consulta; inoltre ha rispettato un'indicazione che aveva dato la Commissione che era quella di rendere gratuita la partecipazione alle sedute della Consulta. Aggiunge che in ogni caso il Consiglio Comunale in qualunque momento, se vede che la Consulta non è regolata bene, può apportare delle modifiche. Dichiaro di votare favorevolmente.

IL V. PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 2.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	14
CONS. VOTANTI	14
FAVOREVOLI	13
CONTRARI	1 (Calamuneri)

Il provvedimento non viene approvato per mancanza di numero legale. Alle ore 21,31 la seduta viene aggiornata di un'ora.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Accetta, Alosi A., Alosi W., Aragona, Caranna, Coppolino, Crinò, Fugazzotto, Imbesi, La Rocca, Lizio, Pantano, Pino, Saija, Sottile, Trifilò.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 13 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali".

Comunica che la Commissione competente ha espresso parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione il provvedimento per appello nominale.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	20
CONS. VOTANTI	20
FAVOREVOLI	20

Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 20.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi A., Aragona, Coppolino, Crinò, Fugazzotto, Imbesi, La Rocca, Pino, Sottile, Trifilò.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

AA
AA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE PROPONENTE _____ SERVIZIO _____

IL Sindaco propone all'ufficio competente la predisposizione dello schema di deliberazione.

IL SINDACO

OGGETTO :



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA
UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: Approvazione regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'emanazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha confermato a carico degli Enti locali precisi adempimenti da rispettare in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

Considerato che è opportuno provvedere a dar corso ai principali obblighi imposti dalla normativa, quali:

- a) la ricognizione delle banche dati e degli archivi gestiti dal Comune, tenendo in particolare considerazione quelle contenenti dati sensibili;*
- b) l'individuazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;*
- c) la definizione di una serie di misure minime da seguire nelle varie operazioni di trattamento dei dati;*
- d) la predisposizione di misure organizzative tali da facilitare gli adempimenti ex lege (notifiche al Garante), ma anche utili a diffondere un nuovo "modus operandi" in relazione a documenti e atti per i quali deve essere tutelato la riservatezza di dati;*

Rilevato che un apposito regolamento è senza dubbio lo strumento più adeguato per la definizione del quadro di riferimento entro il quale ricondurre l'attività burocratica dell'ente;

Visto l'allegato Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali;

Riscontrata la necessità di provvedere ad una rapida adozione dello stesso;

Visto lo statuto del Comune;

Visto il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

delibera

- 1. di approvare il Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa per l'ente.*

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
- B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

3. Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della eventuale notificazione al Garante di cui all'art. 38, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

ART. 5 TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle

single banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità organizzative cui sovrintende;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi, nonché per l'adozione delle misure minime di sicurezza.
- f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende con il Centro Elaborazione Dati del Comune;
- g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6 SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali sono trattati secondo le modalità stabilite dall'art. 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta estrazione, tutti i settori si uniformano al sistema del Protocollo Generale del Comune.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

5. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

ART. 8 INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi

informativi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. I Dirigenti e/o Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione.

ART. 9 DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune, secondo le modalità stabilite all'art. 9 dello stesso decreto.

2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 10 RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 11 SICUREZZA

1. Il responsabile della Banca dati provvede all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

- a) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata;
- b) l'accesso non autorizzato;
- c) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

ART. 12 CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA**

Cod.fisc. e part.IVA 00084640838

Parere sulla regolarità tecnica dell'atto (Art. 53 L.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni)
Esprime : **PARERE FAVOREVOLE**

23-6-2004

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lo Mello Bruno

Parere sulla regolarità contabile (Art.53 L.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni)
Esprime : **PARERE FAVOREVOLE**

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attestazione ai sensi dell'art.55 della L.142/90 relativa alla copertura finanziaria degli impegni di spesa.

Si attesta che l'impegno di spesa di euro _____ viene assunto a carico dello stanziamento
preso al Cap. _____ Art. _____ dal titolo _____

_____ bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la
copertura finanziaria.


RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 28-11 al 14-12-04 e nessun reclamo è pervenuto
li 15-12-04
Il Segretario
F. B. Balthus

Del che si è redatto il seguente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



di mano

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

Dal 14-11 al 28-11-04 per 15 gg. consecutivi

e nessun reclamo è pervenuto a questo Ufficio:

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme al suo originale
25-11-04

Il Segretario Generale


La presente copia è conforme al suo originale

Barcellona P. G. Li 24-11-04

IL SEGRETARIO GENERALE



